



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Per le imprese sociali obbligatoria la pubblicazione del bilancio civilistico e la nomina del collegio sindacale

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Linee Guida sul calcolo del rischio nei contratti di partenariato pubblico privato

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Incostituzionalità del decreto "SALVA ILVA"

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Elementi caratteristici del termine essenziale previsto nel contratto
Il libro dei cespiti è obbligatorio
Bancarotta preferenziale in caso di incentivo all'esodo
Legittimo l'aumento di capitale per compensazione nella S.r.l.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il socio può convocare l'assemblea nell'inerzia del C.d.A.

Per le imprese sociali obbligatoria la pubblicazione del bilancio civilistico e la nomina del collegio sindacale

Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro del 16 marzo 2018

Con Il Decreto Interministeriale in commento, emanato il 16 marzo 2018 dal MISE, di concerto con il Ministero del Lavoro ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, viene introdotto l'obbligo per tutte le imprese sociali costituite alla data del 20 luglio 2017 di provvedere alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale, nonché di provvedere, entro il prossimo 20 luglio, all'adeguamento dei propri statuti alle disposizioni contenute all'interno del D.lgs. 112/2017. Lo stesso Decreto individua, inoltre, i documenti che tutti gli enti, che esercitano attività d'impresa senza scopo di lucro e per finalità di interesse generale, devono depositare presso l'ufficio del Registro delle Imprese, tra cui: *i)* l'atto costitutivo, lo statuto e le successive modifiche; *ii)* il bilancio d'esercizio, in luogo del documento rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica previsto dal precedente D.M. del 24 gennaio 2008; *iii)* il bilancio sociale, il quale, fino all'emanazione di apposite linee guida uniformi al D.lgs. 112/2017, dovrà essere redatto secondo le linee guida contenute nel D.M. del 24 gennaio 2008; *iv)* tutti gli altri documenti già previsti dalla normativa previgente. Infine, per i gruppi di imprese sociali, il Decreto in commento ha altresì previsto l'incombenza di depositare l'accordo di partecipazione, il bilancio - sia d'esercizio che sociale - in forma consolidata e tutte le informazioni previste dal codice civile in materia di direzione e coordinamento.

[torna su](#)

Linee Guida sul calcolo del rischio nei contratti di partenariato pubblico privato

Autorità Nazionale Anticorruzione – Delibera del 28 marzo 2018, n. 318

Le linee guida in oggetto, definite con la delibera n. 318 del 28 marzo 2018 ed emanate il 9 aprile 2018 dall'ANAC, chiariscono le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici devono allocare il rischio in caso di sottoscrizione ed attuazione del piano di partenariato pubblico privato (PPP). L'Autorità, infatti, puntualizza la necessità di un corretto *risk assessment* e *risk management* del piano di partenariato pubblico per poter garantire il raggiungimento della massima efficacia ed un rapporto costi/benefici complessivamente favorevole per la collettività. Il PPP, come anche il *project finance*, è uno strumento a disposizione della P.A. la quale in collaborazione con soggetti privati provvede all'ideazione, alla realizzazione ed alla concretizzazione del finanziamento privato per un'opera di interesse pubblico o che comunque persegua interessi superindividuali. Proprio per il rapporto intenso e duraturo, che caratterizza il lavoro tra P.A. e privato, è necessario individuare, correttamente, i rischi ed elaborare un report puntuale, utilizzando una matrice dei rischi, in conformità alle disposizioni dettate dall'ANAC all'interno delle linee guida, da allegare alla predisposizione del PPP insieme al piano economico-finanziario. Alla luce delle linee guida in commento il rischio dovrà essere sostenuto, come condizione necessaria, integralmente dal privato-operatore economico del progetto ed è necessario, inoltre, prevedere flussi informativi, per l'intera durata dei lavori, con cadenza periodica in favore della P.A..

[torna su](#)

Incostituzionalità del decreto “SALVA ILVA”

Corte Costituzionale - Sentenza del 23 marzo 2018 n. 58

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 3 del D.L. 4 luglio 2015, recante le misure per tutelare gli stabilimenti industriali di interesse strategico-nazionale, nella parte in cui inibiva il provvedimento di sequestro preventivo per ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire la continuazione dell'attività. In particolare, il Legislatore, attraverso la predetta disposizione, intendeva realizzare un bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva e la salvaguardia della salute dei dipendenti, prevedendo in capo all'impresa la possibilità di inibire il sequestro qualora entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro preventivo l'impresa stessa avesse predisposto un piano recante misure, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tuttavia, ad avviso della Corte Costituzionale, il Legislatore non ha tenuto in debita considerazione le esigenze dei lavoratori non avendo previsto, a carico dell'imprenditore, obblighi tassativi e tempestivi per il ripristino delle condizioni di sicurezza del posto di lavoro, e non essendo indicate sanzioni in caso di violazione della norma. Pertanto, i Giudici, hanno ritenuto che l'articolo impugnato privilegiasse in modo eccessivo gli interessi dell'impresa trascurando invece i diritti costituzionali inviolabili quali la salute e la vita (artt. 2 e 32 Cost.) ed i diritti connessi alla sicurezza sul posto di lavoro (artt. 4 e 35 Cost.).

[torna su](#)

Elementi caratteristici del termine essenziale previsto nel contratto

Corte di Cassazione - Sezione Civile - Sentenza del 26 marzo 2018 n. 7450

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell'essenzialità del termine per l'adempimento di una prestazione contrattuale. In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che la facoltà di avvalersi del termine essenziale è rimessa alla libera valutazione del contraente nel cui interesse è posto il termine medesimo, trattandosi di una valutazione che la singola parte può liberamente fare in merito ai propri interessi. Pertanto: *i) “il carattere essenziale del termine fissato per l'adempimento di una obbligazione non è necessariamente escluso dalla proroga convenzionale esplicita od implicita”,* poiché la proroga potrebbe essere interpretata come volontà delle parti di escludere che l'adempimento tardivo non abbia rilevanza per il creditore e non comporta necessariamente il venir meno dell'essenzialità della nuova scadenza stabilita; *ii) la rinuncia, ad avvalersi del termine, può avvenire anche in maniera implicita tramite comportamenti univoci e indicativi del creditore, anche successivi ai tre giorni previsti dall'art. 1457 cod. civ., dai quali si evinca l'interesse ad un adempimento tardivo del debitore.*

[torna su](#)

Il libro dei cespiti è obbligatorio

Corte di Cassazione - Sezione Penale - Sentenza del 06 aprile 2018 n. 15463

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha evidenziato che il reato di bancarotta documentale si realizza anche per la mancata tenuta del libro dei cespiti, pur non essendo quest'ultimo espressamente previsto dal 1° co. dell'art. 2214 cod. civ.. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che il libro in oggetto possa rientrare, alla luce del 2° comma dello stesso articolo, tra le scritture contabili necessarie, considerando le dimensioni dell'impresa e dell'attività commerciale concretamente svolta. La mancata attenzione nella redazione del libro degli inventari, inoltre, rimane onere dell'imprenditore anche se ha affidato la contabilità ad un soggetto terzo, pur fornito di adeguata professionalità.

[torna su](#)

Bancarotta preferenziale in caso di incentivo all'esodo

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 5 aprile 2018 n. 15279

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha qualificato il pagamento dell'ulteriore indennità di preavviso riconosciuta al manager, come azione idonea ad integrare il reato di bancarotta preferenziale. In particolare la vicenda aveva ad oggetto un accordo transattivo, deliberato dal C.d.A. di una banca, con il quale veniva prevista la corresponsione in favore di un manager di una indennità supplementare al termine del rapporto di lavoro quale "incentivo all'esodo", in una situazione di insolvenza della banca medesima. La Suprema Corte, sebbene abbia ritenuto intoccabile il diritto all'indennità di preavviso, poiché prevista dal contratto nazionale nei casi di licenziamento senza giusta causa, ha altresì ritenuto illegittima la parte eccedente, pagata quale incentivo all'esodo. In particolare, i giudici di legittimità hanno sancito che l'indennità supplementare non era dovuta non trovando la sua fonte in qualsivoglia disposizione contenuta nella normativa nazionale. Conseguentemente, mancando una motivazione al versamento dell'ulteriore importo ed essendo il manager qualificabile come lavoratore subordinato, il pagamento da quest'ultimo ottenuto in misura superiore a quanto spettante di diritto è idoneo a configurare il reato di bancarotta preferenziale.

[torna su](#)

Legittimo l'aumento di capitale per compensazione nella S.r.l.

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 19 febbraio 2018 n. 3946

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha chiarito il principio per cui è legittimo l'aumento di capitale di una S.r.l. tramite compensazione con un credito di un socio. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, sebbene tramite tale tipo di aumento non venga espropriato alcun bene che si trovi nella disponibilità del socio, la società si giova della liberazione di un debito, acquisendo di fatto capacità economica. Pertanto, in sede di aumento di capitale, anche nei casi di sua ricostituzione dopo l'azzeramento, è sufficiente che il conferimento dato dal socio sia un *asset* suscettibile di valutazione economica. La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito come questo tipo di operazione non lede in alcun modo gli altri creditori in quanto il capitale del socio viene trasformato da capitale di credito a capitale di rischio, con la conseguente maggiore esposizione del conferente e l'aumento della generica garanzia patrimoniale della società.

[torna su](#)

Il socio può convocare l'assemblea nell'inerzia del C.d.A.

Tribunale di Roma – sentenza del 03 novembre 2017 n. 20666

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima l'assemblea convocata da un socio di S.r.l., che deteneva il 50% del capitale sociale, dopo che l'amministratore non vi aveva provveduto, nonostante le puntuali sollecitazioni. In particolare, il Tribunale ha chiarito che il socio di S.r.l., proprietario di almeno 1/3 del capitale, può sottoporre alcuni argomenti all'attenzione dei soci avendo così, in via indiretta, il potere di convocare l'assemblea anche qualora lo statuto preveda tale potere in capo all'organo amministrativo. Tale facoltà, tuttavia, risulta legittima solo una volta che si è verificata l'inerzia degli amministratori agli inviti del socio stesso. La *ratio* di questo principio è chiaramente quella di evitare una paralisi societaria o un accavallamento tra due assemblee. La fonte di tale potere risiede, ad avviso dei giudici, nell'art. 2479 cod. civ. nella parte in cui prevede la possibilità, per il socio titolare di 1/3 del capitale sociale, di sottoporre alcuni argomenti all'attenzione dei soci e non solo di richiedere che ciò avvenga.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it